PORTANTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL 1882 IL CREDITO ALLE PROVINCIE, COMUNI, ECC., A MITE RAGIONE DI INTERESSE

Art. 4

Le provincie provvederanno alle rate di ammortamento ed all'interesse del capitale mutuato per proprio conto colla sovrimposta alle imposte erariali sui fabbricati e sui terreni.

Per i prestiti che le provincie contrarranno nell'interesse dei comuni o Consorzi di comuni, i comuni stessi, in ragione della rispettiva competenza, dovranno rilasciare all'assuntore dei prestiti tante delegazioni quante corrispondono ai bimestri compresi nel termine a cui si estendera' l'ammortamento sugli esattori delle imposte dirette, giusta l'articolo 5 della legge 27 marzo 1871, n. 131.

I centesimi addizionali necessari per la restituzione del capitale mutuato, e per il pagamento degli interessi, non saranno computati nel massimo di sovrimposta, consentito dalle leggi ai comuni ed alle provincie.

Versione in vigore dal 2 agosto 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-per-agevolare-nei-territori-danneggiati-dalle/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it